




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2373

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015

(Conversione del decreto legge n. 47/2014)

N. 103 – 15 maggio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2373

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato
delle costruzioni e per Expo 2015

(Conversione in legge del D. L. 47/ 2014)

N. 103 – 15 maggio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2373

Titolo breve: DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

Iniziativa: governativa

approvato dal Senato

Commissione di merito: VIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Mariani

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: VIII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	1
FINANZIAMENTO FONDI	1
ARTICOLO 2	3
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	3
ARTICOLO 3	5
MISURE PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO	5
ARTICOLO 4	8
PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8
ARTICOLO 5	13
LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI	13
ARTICOLO 6	14
IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELL'INVESTITORE	14
ARTICOLO 7	16
DETRAZIONI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI	16
ARTICOLO 8	18
RISCATTO A TERMINE DELL'ALLOGGIO SOCIALE	18
ARTICOLO 9	22
RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO	22
ARTICOLO 9-BIS	27
IMU PER IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	27
ARTICOLO 10, COMMI DA 1 A 10	29
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	29
ARTICOLO 10, COMMA 10-BIS	32
CONFERIMENTO A FONDI IMMOBILIARI DI IMMOBILI RESIDENZIALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI PUBBLICI	32
ARTICOLO 10, COMMA 10-TER	33

PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN FAVORE DI DIPENDENTI STATALI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	33
ARTICOLO 10-BIS	34
DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE 152/1991	34
ARTICOLO 10-TER	35
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA.....	35
ARTICOLO 11	36
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	36
ARTICOLO 12	37
QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI PUBBLICI	37
ARTICOLO 13	39
DISPOSIZIONI URGENTI PER EXPO 2015	39
ARTICOLO 14, COMMA 1	42
COPERTURA FINANZIARIA	42
ARTICOLO 14, COMMI 2 E 3	44
PROCEDURA DI DEFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI STRAORDINARI DI EDILIZIA AGEVOLATA	44

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del decreto.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativi al testo iniziale del decreto, nonché ulteriori documentazioni tecniche di risposta alle osservazioni formulate nel corso del dibattito e di analisi degli emendamenti presentati nelle Commissioni di merito.

Della predetta documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si segnala che, al momento della predisposizione della presente Nota, non risultano trasmessi la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Finanziamento fondi

Normativa previgente: l'art. 6, comma 4, del DL n. 102/2013, nel testo previgente¹, assegna una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti in misura pari al predetto importo per il 2014 ed il 2015, ai fini del solo saldo netto da finanziare. L'art. 6, comma 5, del DL 102/2013, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il prospetto riepilogativo con riguardo alla norma in riferimento ascrive, per l'importo di 20 mln. per il 2014 ed il 2015, con effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica

La norma sostituisce l'art. 6, comma 4, del DL n. 102/2013, incrementando la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 1)

Viene, altresì, incrementata la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'art. 6, comma 5, del DL n. 102/2013, di 15,73 milioni di euro per il

¹ Come modificato dalla legge di conversione del decreto in riferimento la legge n. 124/2013.

2014, di 12,73 milioni di euro per il 2015, di di 59,73 milioni di euro per il 2016, di 36,03 milioni di euro per il 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per il 2020 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti (Comma 1)	50,0	50,0							
Maggiori spese correnti (Comma 2)	15,7	12,7	59,7	15,7	12,7	59,7	15,7	12,7	59,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che gli effetti sono uguali su tutti e tre i saldi di finanza pubblica e che alla copertura finanziaria degli oneri si provvede al sensi dell'articolo 14.

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame in 5^a Commissione al Senato è stata rilevata l'opportunità di chiarire² la portata applicativa della norma in virtù del fatto che la stessa destina risorse a regioni e comuni in assenza di deroghe espresse alla disciplina del patto di stabilità interno. Sul punto, nella documentazione tecnica depositata³ dal Governo in 5^a Commissione, in risposta alle osservazioni e ai chiarimenti formulati, è stato confermato che le risorse da destinare alle regioni e ai comuni dovranno essere utilizzate in assenza di deroghe, nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno. Con riguardo, inoltre, al comma 1, è stato segnalato che mentre il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sul solo saldo netto da finanziare - analogamente e coerentemente a quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo relativo all'art. 6, comma 4, del DL n. 102/2013 che la norma in riferimento modifica - la RT attribuisce, altresì, alla medesima disposizione effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Sul punto, il Governo nella medesima documentazione tecnica ha confermato quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo, precisando che si sarebbe provveduto a modificare in tale senso la relazione tecnica in sede di passaggio del provvedimento all'esame della Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame in prima lettura presso il Senato circa il fatto che le risorse da

² Cfr. Nota di lettura n. 41, del Servizio bilancio del Senato.

³ In data 10 aprile 2014. Cfr.: 5^a Commissione - Resoconto sommario n. 205 del 10 aprile 2014

destinare alle regioni e ai comuni dovranno essere utilizzate in assenza di deroghe e nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno.

ARTICOLO 2

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

La norma, come modificata al Senato, novella l'articolo 11 della legge n. 431/1998, concernente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. In particolare si dispone:

- la modifica del comma 3 del citato art. 11, prevedendo che i finanziamenti delle iniziative intraprese dai comuni per favorire l'accesso alla mobilità nel settore della locazione tengano conto anche delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (sulla base di un emendamento approvato dal Senato), che risulta primariamente destinato alla concessione di contributi ai conduttori. La disciplina viene estesa anche alle iniziative delle Regioni specificando che gli alloggi devono essere concessi in locazione a canoni concordati. Viene, altresì disposto che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle suddette locazioni, anche se per finita locazione. Nell'ambito delle iniziative attivabili⁴ da comuni e regioni è individuata, tra le altre, (in base ad un emendamento approvato dal Senato) la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. [comma 1, lett. a)];

L'art. 11, comma 3, nel testo previgente, prevede che le somme assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Si evidenzia che il testo originario dell'articolo in esame prevede che il finanziamento delle iniziative intraprese da comuni per favorire l'accesso alla mobilità nel settore della

⁴ Le iniziative previste sono la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia, attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, nonché cooperative edilizie, ai fini del reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati.

locazione non abbiano carattere subordinato rispetto alla prioritaria concessione di contributi ai conduttori.;

- l'integrazione del comma 6, dell'art. 11 - nel quale si prevede che le regioni e le province autonome possono concorrere al finanziamento degli interventi a carico del fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione⁵ - prevedendo che tali soggetti possano definire, sentiti i comuni⁶, la finalità di utilizzo del Fondo, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli⁷ [comma 1, lett. b)];
- la sostituzione del comma 7, dell'art. 11 - che prevede la ripartizione da parte delle regioni⁸ fra i comuni delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione⁹ - con la modifica dei relativi criteri di ripartizione. La disposizione nel testo novellato prevede che le risorse destinate dalle regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione e, secondo un emendamento approvato dal Senato, con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, vengano assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di appositi parametri premianti indicati dalla medesima disposizione [comma 1, lett. c)].

Viene, altresì, previsto che l'applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare (comma 1-*bis*, introdotto dal Senato) e che le dotazioni del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del DL n. 102/2013, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 431/1998 (comma 1-*ter*).

Il terzo periodo del comma 3 prevede che i comuni possano, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ Di cui al comma 3, del medesimo articolo 11.

⁶ Come previsto da un emendamento approvato dal Senato.

⁷ Di cui all'art. 6, comma 5, del DL n. 102/2013.

⁸ E da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁹ Sia per la parte di finanziamento prevista annualmente nella legge di stabilità, sia per la quota che le regioni stesse possono concorrere e finanziare.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento nelle parti ancora riferibili al testo in esame, afferma che le disposizioni di cui all'art. 2 apportano integrazioni e modifiche di natura procedurale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame in 5^a Commissione al Senato sono stati chiesti chiarimenti¹⁰ in ordine agli effetti sui saldi finanza pubblica connessi all'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. È stato, inoltre, chiesto di chiarire se l'ulteriore finalizzazione introdotta dal comma 1, lett. a), al medesimo fondo sia compatibile con le risorse a disposizione dello stesso a normativa vigente. Sul punto, nella documentazione depositata dal Governo in risposta alle osservazioni e ai chiarimenti formulati - richiamando quanto rappresentato con riguardo all'articolo 1 del provvedimento in esame - è stato confermato che la disposizione non determina nuovi oneri in quanto si limita ad integrare la procedura e le modalità di operatività del fondo, fermo restando che le iniziative dovranno comunque essere adottate nel limite della dotazione del fondo stesso, per il quale l'articolo 1 ha previsto un incremento di 50 milioni di euro per una dotazione complessiva di 100 milioni di euro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato dal Governo al Senato circa la natura procedurale delle modifiche apportate alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e nel presupposto che le iniziative che verranno intraprese a tal fine saranno disposte nel limite delle risorse disponibili del Fondo medesimo, come incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 3

Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico

La norma, nel testo iniziale, apporta alcune modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente misure per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP). In particolare si prevede:

- lo snellimento delle procedure fissate dal citato DL 11272008.

Tale provvedimento prevedeva che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovessero la conclusione di accordi, in sede di Conferenza unificata, con le regioni e gli enti locali, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di

¹⁰ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 9 aprile 2014.

alienazione. In luogo di tali accordi, la norma in esame prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2014, di un decreto ministeriale, previa intesa della Conferenza unificata, per l'approvazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli ex IACP. Resta confermato che le risorse derivanti dalle citate alienazioni dovranno essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente;

- L'istituzione di un apposito Fondo, operante attraverso un conto corrente di tesoreria, con una dotazione di 18,9 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. I criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo saranno determinate con decreto ministeriale.

E' in proposito prevista la stipula di convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le istituzioni finanziarie, per disciplinare forme di partecipazione finanziaria nella gestione del nuovo Fondo, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso;

- L'estensione della possibilità di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa¹¹, ai conduttori di alloggi di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari;

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche e integrazioni:

- al comma 1, lettera a) è stata estesa ai comuni e agli enti pubblici territoriali l'applicabilità delle procedure di alienazione previste per gli immobili IACP ed ha altresì previsto che il decreto applicativo delle predette procedure dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti (nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50%) e in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. In merito alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalle alienazioni, è stata introdotta la possibilità di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in alternativa al programma di realizzazione dei nuovi alloggi;
- al comma 1, lettera b), è stato specificato che al fondo per i contributi in conto interessi per il finanziamento dell'acquisto degli alloggi IACP accedano i conduttori degli stessi alloggi e i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio posto in vendita a seguito di procedure concorsuali;
- con il comma 1-*bis*, di nuova introduzione, si è previsto che gli alloggi concessi in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per quelli trasferiti per esigenze di

¹¹ Di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

servizio, restino in godimento del locatario anche nel caso in cui egli sia riformato per malattia e restino in godimento per tre anni dopo il pensionamento dell'assegnatario o il suo decesso, rispettivamente all'assegnatario, o al coniuge o agli aventi diritti che ne facciano richiesta;

- con il comma 1-ter, di nuova introduzione, è stato previsto che i medesimi alloggi di cui al comma 1-bis possano essere trasferiti in proprietà agli assegnatari prima dei termini eventualmente indicati nelle convenzioni CIPE per i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile, esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.

Il prospetto riepilogativo¹² ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese Correnti									
Art. 3, c.1, lett b), Fondo contributi sui mutui ipot. per acquisto alloggi IACP		18,9	18,9		18,9	18,9		18,9	18,9

La relazione tecnica, in merito alla copertura finanziaria degli oneri sopra indicati, rinvia al successivo articolo 14.

La Nota del Governo, presentata l'8 maggio 2014 in risposta ai quesiti formulati presso il Senato, in merito alla scelta di far operare il Fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di alloggi IACP attraverso un conto corrente di tesoreria, fa presente che tale modalità, richiesta dal Dipartimento del tesoro, è ritenuta la più idonea ed efficace alla peculiare operatività del Fondo.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, il Governo nella documentazione tecnica presentata ha puntualizzato che l'estensione ai soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa¹³ dei benefici del Fondo per la concessione di contributi per l'acquisto degli immobili, potrebbe determinare l'insufficienza delle risorse disponibili.

Al riguardo, con riferimento al testo originario delle disposizioni, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione degli incassi derivanti dalle previste dismissioni di immobili degli ex IACP e delle spese, a valere sui predetti incassi,

¹² Si ricorda che il prospetto riepilogativo è riferito al testo iniziale del decreto legge.

¹³ Nel caso di acquisizione dell'alloggio posto in vendita a seguito di procedure concorsuali.

destinate alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Infatti, poiché gli IACP non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, i predetti incassi e le relative spese non dovrebbero rilevare ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito appare opportuna una conferma.

In caso contrario, infatti, si determinerebbero effetti positivi sui saldi negli esercizi di incasso (senza effetti tuttavia sui saldi strutturali) ed effetti negativi (su tutti i saldi) negli esercizi in cui si realizza la relativa spesa. Ne conseguirebbero effetti peggiorativi sui saldi strutturali. Si ricorda infatti che, mentre gli incassi da dismissione immobiliari sono considerati *una tantum* e pertanto non concorrono al miglioramento del saldo strutturale, la relativa spesa per investimenti non rientra nella medesima classificazione e incide negativamente sul predetto saldo.

Inoltre, si potrebbero determinare effetti negativi anche sui saldi nominali in caso di possibile disallineamento temporale tra gli esercizi di acquisizione delle risorse e quelli di impiego delle stesse.

Alla luce delle predette considerazioni, in merito alle modifiche apportate dal Senato, andrebbero quindi valutati i possibili effetti negativi sui saldi – con particolare riferimento al saldo di indebitamento netto strutturale - dell'estensione a comparti di enti inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione (comuni ed enti pubblici non territoriali) delle procedure previste dalla norma originaria per i soli immobili IACP, riguardanti l'alienazione degli immobili e le modalità di utilizzo delle relative entrate.

ARTICOLO 4

Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica

Normativa vigente: l'art. 32, commi 2 e 3, del DL n. 98/2011 (come modificato dall'art. 1, comma 79, della legge n. 147/2013) prevede la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010, per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali non sia stato emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara (comma 2). Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 3).

La norma, modificata al Senato, prevede l'adozione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni, degli ex istituti autonomi per le case popolari¹⁴ (IACP), comunque denominato e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. I criteri per la formulazione del Programma sono approvati¹⁵ con decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza Unificata (comma 1).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture gli elenchi predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni (comma 1-*bis*).

Il Programma, nonché gli interventi di cui all'art. 10, comma 10 del provvedimento in esame, sono finanziati, nel limite massimo di 500 milioni di euro, con risorse rivenienti dalle revoche di finanziamenti CIPE disposte dall'art. 32, commi 2 e 3, del DL n. 98/2011 - ed individuate con decreti interministeriali - che confluiscono in un Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché con le risorse di cui al comma 5 (comma 2). Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui¹⁶ dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere quindi riassegnate al summenzionato Fondo (comma 3).

Nell'ambito del Programma, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e recupero con le risorse di cui al successivo comma 5, sono assegnati, con priorità, alle categorie sociali¹⁷ soggette a procedure di rilascio esecutivo di alloggi in zone ad alta tensione abitativa, a condizione – secondo quanto disposto con emendamento approvato dal Senato - che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica (comma 4). Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, a decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2017, viene istituito il Fondo per gli interventi di manutenzione e recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari. Nel fondo confluiscono le risorse, non utilizzate, di specifiche autorizzazioni riguardanti programmi di edilizia residenziale indicate dalla norma (comma 5).

Il comma 5, nello specifico, fa riferimento:

¹⁴ Comunque denominati e costituiti anche in forma societaria.

¹⁵ La norma, come modificata al Senato, prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame siano approvati i criteri per la formulazione del Programma in riferimento.

¹⁶ Ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30 della legge n. 196/2009.

¹⁷ Individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007.

- All'art. 36 della legge 457/1978, che finanzia l'edilizia convenzionata-agevolata, all'art. 2, lett. f) della stessa legge, che finanzia l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato ed iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale nonché all'art. 3, lett. q), della stessa legge n. 457, che finanzia interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale connesse alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità [comma 5, lett. a)];
- all'art. 3, comma 7-bis, del DL n. 12/1985 che finanzia un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 1, della legge 457/1978 [comma 5, lett. b)];
- all'art. 22, comma 3, della n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) che finanzia interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 16, della legge 457/1978 [comma 5, lett. c)].

All'onere derivante dal comma 4, nel limite di 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lett. a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5 (comma 6).

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹⁸ (comma 7).

Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri di riparto delle citate risorse tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP (comma 8).

In base al comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁸ Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti (Comma 5)				5,0	20,0	20,0	5,0	20,0	20,0
Minori spese correnti (Comma 7)				5,0	20,0	20,0	5,0	20,0	20,0

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che l'utilizzo delle disponibilità rivenienti dalle revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del DL n. 98/2011, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 147/2013, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, nel Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, nei limiti stabiliti dal comma 5, affluiscono le disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti relative a quote non utilizzate di limiti di impegno destinati a programmi di edilizia agevolata. Secondo la RT trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame in 5^a Commissione al Senato, con riferimento al comma 2, è stato evidenziato¹⁹ che la RT non fornisce informazioni e dati quantitativi circa la reale consistenza delle risorse derivanti dalle le revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche. Con riguardo al medesimo comma è stato, inoltre, chiesto di chiarire²⁰ se la revoca della quota parte dei contributi inclusi nel conto residui possa pregiudicare diritti soggettivi già perfezionati. È stato quindi evidenziato che la RT non fornisce dati relativamente all'entità delle risorse inutilizzate giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e riferite alle quote non utilizzate dei limiti di impegno di cui alle autorizzazioni di spesa elencate al comma 5. In termini generali, è stato segnalato, pertanto, che a fronte di un onere certo relativo agli interventi di manutenzione e di recupero la norma prevede una forma di copertura con riduzione di autorizzazioni di spesa di cui però non si forniscono i dati idonei ad assicurarne la disponibilità. Con riguardo all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, è stato chiesto, inoltre, di fornire chiarimenti²¹ circa la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente, a valere sulle predette risorse.

¹⁹ Cfr. Nota di lettura n. 41, del Servizio bilancio del Senato.

²⁰ 5^a Commissione, resoconto sommario n. 203 del 9 aprile 2014.

²¹ 5^a Commissione, resoconto sommario n. 203 del 9 aprile 2014.

Sul punto, nella documentazione tecnica depositata²² dal Governo in 5^a Commissione, in risposta alle osservazioni e ai chiarimenti formulati, con riferimento al comma 5 è stato affermato che le risorse utilizzate per la copertura dell'onere recato dalla disposizione risultano disponibili sullo specifico conto di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti e che l'articolazione annuale del versamento all'entrata per la successiva riassegnazione alla spesa è stata prevista (comma 7) in relazione alla necessità di assicurare la necessaria compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, in coerenza con le disponibilità del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008. E' stato, inoltre, affermato che l'utilizzo di detto Fondo non pregiudica le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato e nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che gli oneri previsti dalle disposizioni siano configurabili come limiti di spesa.

Sul punto, infatti, si evidenzia che ai fini della copertura dell'onere derivante dal comma 4, mentre il comma 6 fa riferimento a limiti di spesa (5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017), il comma 7, con riguardo alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, dispone che gli oneri medesimi sono valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, come risulta dalla relazione tecnica, il comma 6 consente l'utilizzo delle disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti relative a quote non utilizzate di limiti di impegno destinati a programmi di edilizia agevolata. Tali disponibilità sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, istituito ai sensi del comma 5. Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, utili ai soli fini della compensazione in termini di saldo netto da finanziare, il successivo comma 7 prevede la compensazione degli effetti derivanti dall'istituzione del predetto fondo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto

²² In data 10 aprile 2014. Cfr.: 5^a Commissione - Resoconto sommario n. 205 del 10 aprile 2014

mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze).

Secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017, non pregiudica le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 5

Lotta all'occupazione abusiva di immobili

La norma dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione al medesimo immobile prevedendo anche la nullità *ex lege* degli atti adottati in violazione di tale divieto.

La norma, come modificata al Senato prevede, altresì, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento di utenze e servizi, nelle forme di stipulazione, volturazione e rinnovo, sono nulli e, pertanto, non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà²³ (comma 1).

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (comma 1-*bis*). Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 23/2011 (comma 1-*ter*)

²³ Ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

L'art. 3, commi 8 del D.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) reca disposizioni di natura sanzionatoria applicabili nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. Il successivo comma 9, estende l'applicazione del comma 8 e delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ossia in presenza di una gratuità in luogo del canone di locazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento nelle parti ancora riferibili al testo in esame, riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione. Nulla da osservare, altresì, con riferimento alle disposizioni introdotte al Senato.

ARTICOLO 6

Imposizione sui redditi dell'investitore

La norma prevede che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali siano stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nella misura del 40 per cento, fino all'eventuale riscatto dell'immobile da parte del conduttore e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o manutenzione e recupero (comma 1).

Si prevede, inoltre, che l'efficacia dell'agevolazione sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea²⁴ (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

²⁴ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate:									
IRES		23,8	13,4		23,8	13,4		23,8	13,4
IRAP					4,8	2,7		4,8	2,7
Maggiori spese:									
IRAP		4,8	2,7						

La relazione tecnica stima che gli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali sono circa 40.000, assumendo un canone annuo ridotto di circa 2.500 euro annui, in considerazione della peculiarità degli inquilini interessati, e utilizzando un'aliquota IRPEF/IRES del 23% ed una IRAP del 3,9% si stima una perdita di gettito pari a 28,5 milioni di euro nel 2015 e 16,1 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Gli effetti di gettito della disposizione risultano i seguenti:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A decorrere
Imposizione sui redditi dell'investitore	-	-28,50	-16,10	-16,10	-16,10	-16,10	-16,10	-16,10

La RT precisa, inoltre, che la non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta, specularmente, l'indeducibilità delle spese sostenute a fronte di tali redditi ai sensi del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce sufficienti informazioni in relazione ai dati e ai parametri utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. In particolare andrebbero forniti chiarimenti in merito al numero degli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali, che la RT indica in misura pari a 40.000, ma del quale non viene specificato né la fonte né se si riferisca ai soli alloggi di nuova costruzione o ad una stima che comprenda anche gli alloggi oggetto di ristrutturazione.

Si rileva, inoltre, che ai fini della stima degli effetti di gettito risulta considerata una percentuale di non concorrenza del 60% in luogo del 40% indicato dalla norma e che, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti di maggior gettito alla conseguente indeducibilità delle spese sostenute a fronte dei redditi in esame. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 7

Detrazioni IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

La norma prevede che, per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Si dispone, inoltre, che alle detrazioni in discorso si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2008, con il quale vengono dettate le modalità di fruizione della detrazione per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.

La relazione illustrativa sul punto precisa che le detrazioni sono disciplinate al di fuori della normativa del TUIR, avendo natura transitoria.

Si interviene, inoltre, con due commi aggiuntivi introdotti dal Senato, sulla disciplina in materia di detrazione IRPEF riconosciuta sugli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione. In particolare, viene soppresso l'ultimo periodo²⁵ del comma 2 dell'art. 16 del decreto legge n. 63/2013 che stabilisce che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse al beneficio non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 (commi 2-*bis*).

Rimane confermato il periodo precedente che stabilisce un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 10.000 euro.

Si prevede, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici siano computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione (comma 2-*ter*).

Il prospetto riepilogativo, riferito alla norma originaria (primi due commi), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate:									
IRPEF		37,1	21,2		37,1	21,2		37,1	21,2

²⁵ Introdotta dall'art. 1, comma 139, lett *d*), della legge di stabilità per il 2014.

La relazione tecnica, anch'essa riferita al testo originario, afferma che, per la stima sul gettito IRPEF, si è proceduto mediante un modello di microsimulazione basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi sono stati estrapolati all'anno 2014, ad esclusione di quelli basati su dati catastali. Gli importi indicati dalla presente norma sono stati simulati sui soggetti che godono della detrazione fissata dal comma 01 dell'articolo 16 del TUIR, titolari di unità abitative adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998. La RT afferma che, in base a tali elaborazioni, effettuate con i nuovi importi, risulta una detrazione media spettante di circa 530 euro. Si stima, inoltre, un numero di immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali di circa 40.000 unità. Applicando a tale numero l'importo medio calcolato, la RT stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 21,2 milioni di euro (530 x 40.000).

L'andamento del gettito di cassa è il seguente:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	-37,1	-21,2	-21,2	+15,9

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte, presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato²⁶, con riferimento alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto legge n. 63/2013, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo in esame, dopo aver illustrato il contenuto della norma, ricorda che in sede di legge di stabilità 2014, che ha introdotto la disposizione oggetto di abrogazione, alla stessa non furono ascritti effetti sul gettito. Pertanto, il venir meno di tale norma e, quindi, il ritorno alla possibilità prevista inizialmente di detrarre il 50% delle spese per mobili indipendentemente dall'importo di quelle sostenute per lavori di ristrutturazione, non comporta effetti in termini di gettito; ciò anche in considerazione del fatto che nulla è scontato in bilancio poiché la stessa legge di stabilità prevede che tali spese debbano essere sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e, pertanto, i relativi riflessi fiscali si avranno solo a partire dall'indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per tali annualità.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1 e 2, si osserva che, ai fini della stima degli effetti di minor gettito, la RT utilizza un modello di microsimulazione. Non appare pertanto possibile verificare la quantificazione proposta dalla RT, in mancanza dei dati e dei parametri ad essa sottostanti.

²⁶ Seduta della V Commissione del Senato del 13 maggio 2014.

In particolare andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito all'aliquota media utilizzata nonché all'indicazione di un numero di immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali pari a 40.000 unità.

Riguardo alla soppressione (comma 2-bis), della disposizione che stabilisce che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse al beneficio non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, appare opportuna una verifica circa la neutralità finanziaria della disposizione tenuto conto che la soppressione di uno dei due limiti massimi di spesa (quello riferito alle spese di ristrutturazione effettivamente sostenute) potrebbe determinare un maggior ricorso al beneficio per le fattispecie in cui il rispetto del predetto limite avrebbe determinato un'esclusione dal beneficio medesimo (ipotesi di spese di ristrutturazione inferiori a 10.000 euro), con conseguente incremento della relativa perdita di gettito. Andrebbe al riguardo acquisita una valutazione dal Governo.

Si segnala in proposito che la disposizione oggetto di soppressione ha natura antielusiva in quanto diretta ad evitare comportamenti in base ai quali il contribuente, per poter beneficiare della detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostenga una spesa minima per ristrutturazione edilizia (inferiore appunto al limite di 10.000 euro previsto per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici).

Infine, in merito al comma 2-ter, che non sembra essere considerato dalla RT presentata presso il Senato, si rileva che la disposizione appare avere come finalità quella di permettere di usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili anche prescindendo dalla pendenza di una pratica di ristrutturazione edilizia. Qualora venisse confermata tale interpretazione, andrebbe valutato se la stessa sia suscettibile di incrementare la perdita di gettito stimata in sede di RT riferita alla legge di stabilità per il 2014.

In proposito, si segnala che la relazione tecnica allegata al ddl stabilità ha quantificato gli oneri della detrazione per acquisto di mobili utilizzando una stima di spesa agevolabile pari a 938,4 milioni : non risulta peraltro possibile accertare se, ed eventualmente in quale misura, la presenza di tetti massimi di importo ammessi al beneficio contribuisce a determinare la predetta stima.

ARTICOLO 8

Riscatto a termine dell'alloggio sociale

La norma, interviene sulle modalità di riscatto degli alloggi sociali.

Il comma 1, come modificato dal Senato²⁷, consente di includere nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali²⁸ la clausola che consente il riscatto dell'immobile da parte del locatore e le relative condizioni economiche. Il diritto al riscatto può essere esercitato in presenza delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi 7 anni dalla data di stipulazione del contratto;
- il conduttore non deve possedere altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- l'immobile riscattato non può essere rivenduto prima dello scadere dei 5 anni;
- il contratto sia stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 5).

In presenza dei requisiti sopra indicati, il conduttore può stabilire che una quota dei corrispettivi pagati al locatore sia imputata come versamento in conto del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare. Sul piano tributario, i corrispettivi riscossi dal locatore sono considerati interamente canoni di locazione e concorrono quindi alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP anche secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del provvedimento in esame (comma 2).

Gli effetti fiscali dei corrispettivi relativi alla cessione dell'immobile oggetto del contratto di locazione rilevano nel periodo d'imposta in cui il conduttore esercita il diritto di riscatto e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta (comma 3).

La definizione delle clausole *standard* dei contratti locativi e di futuro riscatto, delle tempistiche e degli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta è rinviata ad un decreto ministeriale (comma 3).

E' previsto il rinvio ad un apposito decreto ministeriale per la definizione delle clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta (comma 4).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁷ Emendamento 8.2000 che ha sostituito il comma 1.

²⁸ Come definiti dal DM di attuazione dell'articolo 5, della legge n. 9/2007.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che la stessa determina una perdita di gettito stimabile, prudenzialmente, in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, come risulta dalla seguente tabella.

Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14 del provvedimento in esame.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A decorrere
Riscatto a termine dell'alloggio sociale	0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo si osserva che la stima degli effetti di minor gettito attribuiti alla norma in esame dalla relazione tecnica non è supportata da elementi informativi che ne consentano una verifica sul piano finanziario. Appare pertanto necessario che siano illustrati i metodi, i criteri, i dati e le procedure di quantificazione utilizzate dalla relazione tecnica anche al fine di chiarire gli ulteriori aspetti di seguito indicati.

Per quanto concerne la stima fornita dalla relazione tecnica, che assume un andamento costante degli oneri:

- andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti tale andamento, tenuto conto che la norma in esame si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29 marzo 2014 e, pertanto, in ciascuna annualità – per un periodo di almeno 7 anni – dovrebbero risultare gli effetti cumulati dei nuovi contratti che si aggiungono a quelli stipulati negli anni precedenti;
- andrebbe chiarito se ed eventualmente in che modo sia stata considerata la possibile rinegoziazione dei contratti di locazione in essere (mediante nuova stipula) che potrebbe essere effettuata al fine di consentire anche agli attuali conduttori di fruire delle modalità di acquisto dell'immobile in esame.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari per quanto concerne le modalità applicative e i conseguenti effetti finanziari che ne derivano. Ciò in quanto la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di alcuni profili applicativi dai quali dipendono effetti a carico della finanza pubblica. In particolare:

- la norma non stabilisce alcun limite in merito alla quota del canone di affitto che dovrebbe essere imputata in conto del prezzo di acquisto dell'immobile. Tale aspetto appare rilevante in considerazione del meccanismo del credito d'imposta previsto per la quota imputata come anticipo del processo di acquisto;
- andrebbe precisato se il conduttore possa, nel corso del periodo interessato dal contratto di locazione, rinunciare all'esercizio del diritto di riscatto. In tale ipotesi, andrebbero chiariti quali siano gli effetti finanziari in termini di credito d'imposta in favore del locatore;
- non risulta chiara la tempistica relativa al credito d'imposta. Infatti, considerato che la relazione tecnica stima effetti negativi a decorrere dal 2015 in merito ad un diritto di riscatto da esercitare non prima del 2021 (7 anni dal 29 marzo 2014), e che gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo - uguali rispetto ai tre saldi di finanza pubblica - non sembrerebbero tenere conto delle modalità di effettiva fruizione del credito d'imposta, andrebbe precisato se:
 - o la fruizione del credito d'imposta da parte del locatore sia riconosciuta immediatamente in virtù della clausola sottoscritta dal conduttore circa l'intenzione di esercitare, dopo almeno i 7 anni richiesti, il diritto di riscatto. In caso di conferma di tale ipotesi interpretativa - che sembrerebbe giustificare l'iscrizione di effetti finanziari a decorrere dal 2015 - andrebbe chiarito come si faccia luogo al recupero del credito d'imposta già fruito nell'ipotesi in cui, trascorsi i 7 anni, il conduttore non dovesse esercitare il diritto di riscatto. Tale profilo dovrebbe essere considerato anche alla luce della necessità di escludere possibili comportamenti elusivi;

- o qualora, viceversa, la norma debba essere interpretata nel senso che il diritto al credito d'imposta e alla sua fruizione sorga nel momento in cui sia effettivamente riscattato l'immobile, con riferimento ai canoni già riscossi, non appaiono chiari i motivi sottostanti l'iscrizione degli effetti finanziari a decorrere dal 2015.

ARTICOLO 9

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

La norma, modificata dal Senato, stabilisce:

- la riduzione, in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 15% al 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione (c.d. cedolare secca) relativi a contratti a canone concordato (comma 1) stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa;
- l'estensione dell'ambito applicativo del regime agevolato della cedolare secca agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione²⁹ o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ., purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni³⁰ con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (comma 2);
- l'estensione della disposizione di cui al comma 1 (aliquota del 10% della cedolare secca) ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (comma 2-bis);
- l'aggiornamento, da parte del CIPE, dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitative (comma 2-ter).

Agli oneri recati dai commi *2-bis* e *2-ter*, valutati in 1,53 mln per il 2014 e in 1,69 mln a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF (comma 2-quater)³¹.

Il **prospetto riepilogativo**, referito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁹ Secondo quanto disposto dall'emendamento 9.9 approvato dal Senato.

³⁰ Secondo quanto disposto dall'emendamento 9.10 approvato dal Senato.

³¹ I commi da 2-bis a 2-quater sono inseriti con emendamento 9.160 approvato dal Senato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate									
Cedolare secca	24,4	25,6	25,6	24,4	25,6	25,6	24,4	25,6	25,6
IRPEF	7,2	9,6	9,6	7,2	9,6	9,6	7,2	9,6	9,6
Add.le reg. IRPEF					0,5	0,5		0,5	0,5
Add.le comun. IRPEF					0,2	0,2		0,2	0,2
Imposta registro e bollo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maggiori spese									
Add.le reg. IRPEF		0,5	0,5						
Add.le comun. IRPEF		0,2	0,2						

La relazione tecnica effettua due distinte stime in relazione a ciascuno dei primi due commi dell'articolo in esame (nella versione originaria).

Comma 1 – riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 (periodo d'imposta 2011), la base imponibile relativa ai contratti a canone concordato risulta pari a 540 milioni di euro. Ai fini della presente stima, si applica un incremento del 10% della base imponibile per tenere conto della maggiore adesione dovuta alla riduzione (già introdotta a legislazione vigente) dal 19% al 15% dell'aliquota applicata ai predetti redditi.

Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito di circa 29,7 mln su base annua.

Tale valore si ottiene: $540 \text{ mln} \times (1+10\%) \times (15\%-10\%) = 29,7 \text{ mln}$

Ipotizzando, in via prudenziale, un ulteriore incremento di adesioni del 5% si ottiene:

- un incremento della cedolare secca pari a circa 3 milioni di euro annui.

Tale valore si ottiene: $540 \text{ mln} \times (1+10\%) \times 5\% \times 10\% = 2,97 \text{ mln}$;

- una perdita del gettito ordinario di IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF pari, rispettivamente, a 6,3 mln, a 0,3 mln e a 0,1 mln annui in termini di competenza.

Il valore IRPEF si ottiene applicando alla quota di imponibile che passa dal regime ordinario al regime di cedolare secca le detrazioni forfetarie del 5% e del 30% e l'aliquota media IRPEF stimata in misura pari al 32%: $[540 \text{ mln} \times (1+10\%) \times 5\%] \times [(1-5\%) \times (1-30\%)] \times 32\% = 6,32 \text{ mln}$.

Il valore delle addizionali IRPEF è determinato applicando le aliquote, rispettivamente, dell'1,5% e dello 0,5%;

- una perdita di gettito ordinario di imposta di registro e di bollo pari a 0,4 milioni annui.

Complessivamente, in termini di competenza la perdita di gettito risulta pari a 33,8 mln di euro annui.

La seguente tabella indica gli effetti in termini di cassa, riferiti al comma 1, calcolati considerando la transitorietà della norma (2014-2017).

in milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	-25,4	-26,7	-26,7	-26,7	-1,3	0
IRPEF	-4,7	-6,3	-6,3	-6,3	-1,6	0
Addiz.le regionale IRPEF	0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0
Addiz.le comunale IRPEF	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0
Imposta registro e bollo	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0
TOTALE	-30,5	-33,8	-33,8	-33,8	-3,3	0

Comma 2 – ampliamento ambito applicativo

Sulla base di dati disponibili dai principali operatori del settore, la relazione tecnica stima un numero di unità immobiliari locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio di impresa e di società anche cooperative, di circa 1.200 unità. Ai fini della stima viene considerata, prudenzialmente, l'intera platea indicata.

Considerando un ammontare medio di locazione di 9.000 euro, il valore complessivo risulta pari a 10,8 milioni (1.200 x 9.000) rispetto al quale:

- il gettito della cedolare secca (10%) ammonta a 1,08 mln annui per il quadriennio 2014-2017;
- dal 2018, il gettito della cedolare secca (15%) ammonta a 1,62 mln annui;
- la perdita di gettito IRPEF è calcolata considerando la deduzione forfetaria dei redditi di locazione del 5% e l'aliquota marginale IRPEF media del 32% $[10,8 \text{ mln} \times (1-5\%)] \times 32\% = 3,28 \text{ mln}$;
- la corrispondente perdita di gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF è stimata, rispettivamente, in 0,16 mln e 0,05 mln di euro;
- il minor gettito per imposta di bollo è indicato in circa 0,08 mln di euro annui.

La seguente tabella indica gli effetti in termini di cassa, riferiti al comma 2, calcolati considerando la transitorietà della norma (2014-2017).

in milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	1,03	1,08	1,08	1,08	1,59	1,62
IRPEF	-2,46	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28
Addiz.le regionale IRPEF	0	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Addiz.le comunale IRPEF	0	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05
Imposta registro e bollo	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
TOTALE	-1,48	-2,47	-2,47	-2,47	-1,95	-1,92

Al riguardo si segnala quanto di seguito indicato.

Con riferimento al comma 1, la stima del valore imponibile per l'applicazione della cedolare secca è effettuata sulla base di dati relativi al 2011, nonostante siano disponibili dati più aggiornati. In particolare:

- in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 per l'anno 2012, la base imponibile della cedolare secca ad aliquota agevolata (in quell'anno pari al 19%) risultava pari a 778 milioni di euro e rappresentava il 12% del gettito di competenza complessivo;
- in base ai dati pubblicati nel Bollettino delle entrate tributarie (riferiti al gettito effettivo), il totale dei versamenti della cedolare secca ammonta a 675 milioni nel 2011, a 1.020 milioni nel 2012 e a 1.516 milioni nel 2013.

In proposito, pertanto, si chiedono chiarimenti in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, rispetto ai quali la perdita di gettito determinata dalla riduzione dell'aliquota risulta maggiore di quella stimata.

Per quanto concerne le ipotesi adottate nella quantificazione degli effetti finanziari andrebbe chiarito:

- le ragioni alla base dell'ipotesi di un andamento costante, considerato che, invece, i dati registrati evidenziano un andamento crescente del gettito annuo;
- se ed in quale misura sia stato considerato un possibile effetto di incentivazione per i locatori interessati, considerata l'elevata differenza tra aliquota ordinaria (21%) e la nuova aliquota agevolata (10%). Per motivi di prudenzialità, andrebbe infatti considerata l'ipotesi che una quota dei contratti già registrati a canone libero possa

essere trasformata in contratti a canone concordato al fine di fruire del beneficio fiscale introdotto dalla norma.

Con riferimento al comma 2, si rileva che la relazione tecnica non sembra perfettamente coordinata con il tenore testuale della norma. In particolare, la RT considera come aliquota applicabile per effetto delle disposizioni in esame quella agevolata, pari al 10% fino al 2017 e al 15% dal 2018, anche se il comma 2 non riguarda specificamente i contratti a canone concordato. Il comma 2, infatti, estende a talune tipologie di locazione l'opzione per il regime della cedolare di cui all'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, che include anche l'aliquota ordinaria (21%). Andrebbe pertanto chiarito se la platea considerata dalla RT (1.200 unità) sia prudenzialmente riferita a tutte le tipologie di contratto, ivi incluse quelle che rientrerebbero nel regime ordinario della cedolare secca con l'aliquota del 21% sopra richiamata. In caso contrario, ovvero se tale platea fosse riferita ai soli contratti a canone concordato, sembrerebbe necessario computare, ai fini della quantificazione della perdita di gettito, anche le minori entrate relative ai contratti a canone libero (aliquota ordinaria del 21%) non considerate dalla RT.

Si rileva infine che non si dispone dei dati e dei parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni contenute nei commi 2-bis e 2-ter, valutati dal comma 2-quater in 1,53 mln per il 2014 e in 1,69 mln a decorrere dal 2015.

Premessa la necessità di acquisire i predetti dati al fine di verificare la congruità della copertura, si rileva altresì quanto segue:

- andrebbe in primo luogo esplicitato se l'aggiornamento dell'elenco CIPE dei comuni ad alta tensione abitativa previsto dal comma 2-ter sia finalizzato a ricomprendervi quei comuni (di cui al comma 2-bis) che attualmente non rientrano nel predetto elenco e per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di calamità. Tale interpretazione sembra infatti desumersi dal comma 2-quater che richiama congiuntamente i due commi precedenti ai fini della copertura;
- qualora la predetta ipotesi interpretativa dovesse essere confermata, andrebbe altresì chiarito se, in virtù del combinato disposto del comma 2-bis e del comma 2-ter, ai

comuni ivi individuati sia estesa l'aliquota ridotta della cedolare secca soltanto per il periodo 2014-2017 (nella misura del 10%) ovvero anche dal 2018 (nella misura del 15%). Tale chiarimento appare necessario in quanto la disposizione di copertura di cui al comma *2-quater* assegna alle predette disposizioni effetti finanziari di natura permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente al comma *2-quater*, si segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,69 milioni di euro a decorrere dal 2015, a copertura dell'onere derivante dall'estensione dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza (comma *2-bis*), nonché di quelli derivanti dall'aggiornamento da parte del CIPE dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (comma *2-ter*), seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Dal punto di vista formale, si segnala altresì che la disposizione è formulata in termini di previsioni di spesa, ma non è corredata di una esplicita clausola di salvaguardia. Peraltro si segnala che, poiché gli oneri oggetto di copertura sono costituiti da minori entrate, tale clausola, come rilevato in passato per casi analoghi, risulterebbe, di fatto, inefficace in quanto ogni eventuale disallineamento tra oneri e coperture potrebbe essere verificato solo negli esercizi finanziari successivi al suo manifestarsi.

Dal punto di vista formale, si fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9-bis

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina IMU e TASI applicata agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

In particolare, intervenendo sull'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, si dispone, in materia di IMU (comma 1):

- la soppressione della facoltà per i comuni di qualificare come abitazione principale l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'assimilazione *ex lege* ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per quanto concerne la disciplina TARI e TASI si dispone la riduzione di due terzi dell'ammontare dovuto sugli immobili indicati nel comma 1 (comma 2).

In merito al profilo finanziario, si dispone che alla copertura dei relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 – di cui 2 milioni di euro a copertura delle minori entrate dei Comuni - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 (comma 3).

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si segnala che la norma non è corredata di RT e, pertanto, non si dispone degli elementi e dei criteri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri. Non risulta quindi possibile effettuare una verifica della stima del minor gettito indicato nel comma 3 in misura pari a 6 milioni di euro.

Premessa la necessità di acquisire gli elementi utilizzati ed i parametri utilizzati per la predetta quantificazione, andrebbe altresì indicata la ripartizione del minor gettito complessivo (6 milioni annui) tra IMU, TASI e TARI tenendo conto che la quota riferita ai Comuni viene complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui³².

³² In proposito, si segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione Finanze della Camera del decreto legge n. 16 del 2012 (XVI legislatura), era stato presentato un emendamento (4.203 Relatore) che affrontava la questione degli immobili posseduti dai soggetti non residenti prevedendo l'introduzione di una disposizione diversa da quella in esame. Il testo dell'emendamento prevedeva, ai fini IMU, l'applicazione della disciplina “prima casa” (aliquota ridotta e detrazione) per gli immobili posseduti da non residenti e la conseguente mancata applicazione della riserva erariale

Andrebbe infine chiarito quale sia il regime applicabile agli immobili in esame nell'anno in corso (2014) tenuto conto che l'assimilazione ad abitazione principale e la relativa copertura finanziaria sono previste a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, si segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina concernente l'applicazione dell'IMU per gli immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Dal punto di vista formale, si fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, nonostante l'utilizzo dei fondi speciali avvenga solo a partire dal secondo anno del triennio cui si riferisce il bilancio a legislazione vigente, non è previsto il richiamo alle proiezioni dei fondi medesimi.

ARTICOLO 10, commi da 1 a 10

Edilizia residenziale sociale

Normativa vigente: l'articolo 11 del DL n. 112/2008 ha introdotto il piano nazionale di edilizia abitativa, cd. "Piano casa", prevedendo una serie di misure rivolte all'incremento del patrimonio immobiliare, con nuove costruzioni e con il recupero di quelle esistenti, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate. L'articolo 11, comma 1, in particolare, prevede che il Piano venga approvato con DPCM. Il successivo comma 12 dispone che per l'attuazione degli interventi previsti venga istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Piano casa è stato approvato con DPCM 16 luglio 2009, in base al quale (articolo 2) in fase di prima attuazione le disponibilità finanziarie del predetto Fondo (confluite nel nuovo Fondo nazionale per l'edilizia abitativa) sarebbero state utilizzate fino ad un importo massimo di: a) 150 milioni di euro per il Sistema integrato di fondi immobiliari, b) 200 milioni di euro per gli interventi di competenza degli ex IACP, successivamente ripartiti tra le regioni con il DM del 18 novembre 2009; c) 377,9 milioni di euro - ripartiti

(50% dell'IMU calcolata al 7,6 per mille) sui medesimi immobili. La relazione tecnica (Nota del MEF del 18 aprile 2012) indicava un corrispondente onere stimato in 11,5 milioni su base annua.

Rispetto alla norma in esame si evidenzia che l'emendamento considerava tutti gli immobili posseduti dai non residenti in luogo di una unità immobiliare; per contro, tuttavia, la stima era riferita ad un'aliquota del 3,8 per mille e riguardava unicamente l'IMU.

con DM 8 marzo 2010 - per il finanziamento delle altre linee di intervento (incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, *project financing*, agevolazioni a cooperative edilizie, programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale). A tale ultimo riguardo si evidenzia che con il DM 19 dicembre 2011 è stato effettuato il riparto delle risorse del Piano casa, pari a circa 116 milioni di euro, destinate all'attuazione degli interventi da ultimo citati.

La norma, modificata al Senato, individua, quali modalità idonee ai fini dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione (comma 1) lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse relative al c.d. "Piano casa" di cui all'art. 11, comma 3, del DL n. 112/2008 (comma 2).

L'ambito territoriale di applicazione della disposizione viene individuato nei comuni ad alta tensione abitativa³³ (comma 4).

Sono ammessi i seguenti interventi:

- ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento ed adeguamento antisismico [comma 5, lett. a)];
- sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione [comma 5, lett. b)];
- variazione della destinazione d'uso di edifici anche senza opere [comma 5, lett. c)];
- creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza e al commercio, ad esclusione delle grandi strutture di vendita [comma 5, lett. d)];
- edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza; edilizia abitativa e relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni [comma 5, lett. e-*bis*)];
- recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie [comma 5, lett. e-*ter*)].

Il successivo comma 8 prevede la possibilità che i predetti interventi siano autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

La norma in esame è, altresì, finalizzata alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5-*bis*).

³³ Come definito dalla delibera CIPE 13 novembre 2003. La norma, in particolare trova applicazione al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Con riguardo agli interventi in esame viene riconosciuta alle regioni la possibilità di introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo (comma 6, ultimo periodo).

Viene, altresì, disposto che gli interventi non possano riferirsi ad edifici abusivi o siti in aree ad in edificabilità assoluta. Gli interventi di cui alle lett. b), c), d) ed e) del comma 5 non sono ammessi nei centri storici. Gli interventi di cui alle lettere b), d) ed e) del medesimo comma non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso. Devono inoltre rispettare le norme e i vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché le norme di carattere igienico sanitario, la destinazione agricola dei suoli e gli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso (comma 8).

Il comma 6, demanda, altresì, alle regioni, per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate, la definizione³⁴ dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri di regolamentazione dei canoni minimi e massimi di locazione, i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita, la durata del vincolo di destinazione d'uso.

Spetta ai comuni (comma 7) la definizione dei criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia³⁵, le superfici che possono essere cedute ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel rispetto dei commi da 1 a 4 dell'articolo in esame.

Si evidenzia che il comma 8, nel testo originario del provvedimento prevede che gli interventi non possano riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

Ai sensi del comma 10, al finanziamento degli interventi di cui alla lett. d) del comma 5 e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-*bis*, nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a

³⁴ Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

³⁵ Tali criteri sono da intendersi come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti.

parcheggi sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse³⁶ derivanti dalle revoche dei finanziamenti per infrastrutture strategiche³⁷ (comma 10).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, anch'essa riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni dell'articolo 10 recando modifiche procedurali ed ordinamentali non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso della trattazione del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha precisato che gli interventi previsti dalla norma, volti ad accrescere l'offerta di alloggi sociali in locazione, dovranno essere regolati da appositi strumenti convenzionali sottoscritti dagli operatori privati e dagli enti locali (comma 8). In tale sede si potrà valutare - nell'ambito dell'autonomia degli enti locali - l'opportunità di applicare le deroghe previste dal testo in materia di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria da parte delle regioni.

Al riguardo, pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse indicata dal comma 2 possa comportare effetti negativi non previsti in termini di cassa con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10, comma 10-bis

Conferimento a fondi immobiliari di immobili residenziali realizzati con contributi pubblici

La norma prevede che, al fine di assicurare la rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possano essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa³⁸, immobili residenziali destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, ultimati od in corso d'opera, realizzati con il concorso di un contributo pubblico, a condizione che siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle relative norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mitigare il disagio dei locatari,

³⁶ Tali risorse vengono ripartite tra le regioni ed i comuni con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata.

³⁷ Previste dal precedente articolo 4 comma 2.

³⁸ Di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

siano ceduti o conferiti immobili privati, realizzati con il concorso di contributi pubblici, destinati originariamente alla locazione e destinati alla alienazione a seguito di procedure concorsuali.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è considerata dal **prospetto riepilogativo** e non risulta corredata di **relazione tecnica**.

Si segnala che, con riferimento all'emendamento introduttivo della disposizione³⁹, il Governo ha espresso perplessità sulla compatibilità della norma con la disciplina sottostante la regolamentazione dei fondi immobiliari.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 10, comma 10-ter

Programmi di edilizia residenziale in favore di dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

Normativa vigente: l'art. 12, comma 9, del DL n. 83/2012 prevede misure volte a consentire la rilocalizzazione (nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti nei comuni capoluogo di provincia) degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata disciplinato dal comma 7 della medesima disposizione. Il comma 9 prevede che, in caso di rilocalizzazione dell'intervento originario, il soggetto attuatore contribuisca con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo.

La norma reca la novella dell'art. 12, comma 9, del DL n. 83/2012 disciplinante la rilocalizzazione (all'interno della medesima regione o tra regioni limitrofe) degli interventi di edilizia residenziale previsti in favore di dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. In particolare:

- viene confermato quanto già disposto sia dall'articolo 12, comma 9, oggetto della presente riformulazione (nella parte in cui il soggetto attuatore viene chiamato a contribuire, ad integrazione del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata, nel caso di rilocalizzazione dell'intervento originario) sia dall'art. 2, comma 6, della legge n. 166/2002. In base a quest'ultima norma, gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati con il finanziamento privato, possano essere ceduti agli enti competenti al prezzo di costo oppure, qualora rimangano nella disponibilità del promotore, debbano essere destinati per dodici anni alla locazione in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità;

³⁹ Emendamento 10.97 delle Commissioni riunite approvato al Senato.

- viene introdotta, in alternativa, la possibilità di cedere a titolo gratuito le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni, sempre in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è considerata dal **prospetto riepilogativo** e non risulta corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Sotto l'aspetto del coordinamento del testo, si ricorda che il successivo articolo 10-*bis*, del decreto legge in esame (articolo aggiunto dal Senato) prevede – sempre in materia di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata - che i soggetti attuatori dei relativi programmi, che non intendano concorrere con proprie risorse alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 10-*bis*

Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 152/1991

Normativa vigente: l'articolo 18 del DL 152/1991 (Lotta alla criminalità organizzata e buon andamento dell'attività amministrativa) ha previsto un programma straordinario per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata o sovvenzionata volto a favorire la mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.

Successivamente l'articolo 12, comma 7, del DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) ha stabilito che gli interventi effettuati nell'ambito del programma di cui al citato articolo 18 possano essere rilocalizzati, a determinate condizioni indicate dal testo. Il successivo comma 9 ha previsto che per gli interventi rilocalizzati il soggetto attuatore debba contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo.

Le norme, introdotte dal Senato⁴⁰, dispongono che i soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del DL 152/1991, che non intendono concorrere con proprie risorse

⁴⁰ Articolo aggiuntivo 10.0.2000 (testo 2).

(secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del DL 83/2012)⁴¹ alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendano procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono considerate nel **prospetto riepilogativo** e non risultano corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Sotto l'aspetto del coordinamento del testo, si ricorda che il precedente articolo 10, comma 10-ter, del decreto legge in esame (comma aggiunto dal Senato) prevede una riformulazione dell'articolo 12, comma 9, del DL 83/2012.

ARTICOLO 10-ter

Semplificazione in materia edilizia

La norma, introdotta al Senato, modifica l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D. Lgs. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) concernente la definizione degli interventi edilizi di nuova costruzione, quando questi riguardino l'installazione di manufatti leggeri. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, la modifica introdotta esclude dal novero degli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, quali prefabbricati, *roulotte*, *camper*, case mobili o imbarcazioni, nel caso in cui questi siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti.

La norma, introdotta dal Senato, non è considerata nel **prospetto riepilogativo** e non risulta corredata di **relazione tecnica**.

⁴¹ Si ricorda che il precedente articolo 10, comma 10-ter, del decreto legge in esame (comma aggiunto dal Senato) prevede una riformulazione dell'articolo 12, comma 9, del DL 83/2012.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale si chiede l'avviso del Governo - che la misura di semplificazione disposta dalla norma non determini effetti sul gettito eventualmente atteso a normativa vigente per l'appartenenza dei suddetti manufatti alla qualifica di interventi edilizi di nuova costruzione.

In proposito si ricorda che con riferimento a norma di analogo tenore riferita alle installazioni turistiche ubicate in concessioni demaniali marittime ed assimilate, contenuta nell'articolo 10 dell'A.C. 2256, attualmente in corso di esame, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma stessa in quanto le installazioni considerate sono oggetto di canone tabellare.

ARTICOLO 11

Verifica dell'attuazione del provvedimento

La norma, modificata in modo non sostanziale dal Senato, demanda ai provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1 (Fondo accesso alle abitazioni in locazione e Fondo inquilini morosi incolpevoli) 4 (Piano di recupero immobili ed alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari) e 10 (Edilizia sociale) l'individuazione delle modalità di utilizzo delle medesime risorse, il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e l'applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale⁴².

Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri e – sulla base dell'integrazione approvata dal Senato - alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del presente decreto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento ed ancora riferibile al testo in esame, afferma che la disposizione possiede carattere ordinamentale e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla disposizione che prevede che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale, andrebbe acquisita conferma che dette procedure di riprogrammazione

⁴² Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

siano idonee ad evitare effetti negativi sui saldi rispetto alla dinamica di spesa scontata ai fini dei tendenziali.

ARTICOLO 12

Qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

Normativa vigente: in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge in esame, nel testo iniziale, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, entrato in vigore il successivo 27 aprile, con il quale sono state individuate le categorie di lavorazioni disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) che, in ragione della rilevante complessità tecnica o del notevole contenuto tecnologico, richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione. Il medesimo decreto ha inoltre individuato le categorie di lavorazioni per le quali (ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici) ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti è consentito il subappalto, a determinate condizioni stabilite dal testo.

Le norme, come modificate dal Senato⁴³, ripropongono (commi da 1 a 5), con alcune variazioni non rilevanti per i profili di quantificazione in esame, il contenuto del decreto ministeriale 24 aprile 2014, sopra richiamato, ed integrano tale disciplina con ulteriori norme in base alle quali:

- vengono individuate le condizioni per le quali l'affidatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro [comma 2, lett. a)];
- sono abrogate le previsioni del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti pubblici incompatibili con la nuova disciplina in esame (comma 3);
- viene prevista l'applicazione del nuovo testo in esame alle procedure i cui bandi o avvisi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 4);
- è prevista l'emanazione di nuove norme di rango amministrativo volte a novellare il predetto regolamento tenendo conto dell'avvenuto annullamento dell'articolo 107, comma 2, e dell'articolo 109, comma 2, del medesimo regolamento⁴⁴. Dalla data di entrata in vigore di tali nuove disposizioni, cesseranno di avere efficacia quelle contenute nei commi 1-4 dell'articolo 12 in esame (comma 5);

⁴³ Si ricorda che il Senato ha approvato – fra le altre modifiche all'articolo 12 - un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo medesimo.

⁴⁴ Annullamento avvenuto con DPR 30 ottobre 2013 a seguito di impugnazione di dette norme con ricorso al Capo dello Stato. Come precisato dalla relazione illustrativa riferita al testo iniziale del DL in esame, il ricorso ha riguardato i citati commi degli articoli 107 e 109, nella parte in cui tali previsioni limitavano la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare un'associazione temporanea di imprese verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica.

- viene disposta la salvaguardia degli atti adottati, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 24 aprile 2014. Viene inoltre disposta la salvaguardia degli effetti dei bandi e degli avvisi di gara pubblicati fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale per l'affidamento di contratti pubblici relativi a lavori (commi 6 e 7);
- viene abrogato l'articolo 37, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in base al quale i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento medesimo (comma 8);
- viene novellato l'articolo 92, comma 2, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, modificando le percentuali di possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi e di gruppi europei di interesse economico (comma 9);
- è stabilito che i precedenti commi 8 e 9 siano applicati anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi di gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 10);
- viene novellato l'articolo 357, comma 19, del regolamento di esecuzione del Codice, riguardante la definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per la verifica dei progetti di opere pubbliche. In particolare, viene rinviato dal giugno 2014 al giugno 2016 il termine entro il quale le stazioni appaltanti individueranno detti requisiti sulla base di una nuova disciplina che richiede sia limiti minimi di fatturato sia la dimostrazione di precedenti attività di verifica della progettazione (comma 11).

Il prospetto riepilogativo⁴⁵ non considera le norme.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale (sostanzialmente limitato ai commi 1-5 del testo in esame), afferma che le disposizioni sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma del Governo circa la compatibilità della nuova disciplina prevista dal testo rispetto alla normativa comunitaria in materia.

⁴⁵ Si ricorda che il prospetto riepilogativo è riferito al testo iniziale del provvedimento.

Si osserva inoltre che, in base al comma 10, la nuova disciplina sui requisiti di qualificazione prevista dai precedenti commi 8 e 9 sarà applicata anche ai contratti i cui bandi o avvisi di gara risultino - alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame - già pubblicati, ovvero, per i contratti senza pubblicazione di bandi, alle procedure e ai contratti per i quali alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte. Andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'eventualità che tale previsione determini l'esigenza di rivedere procedure in corso, con effetti anche sui relativi costi complessivi.

ARTICOLO 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015

La norma:

- al comma 1, proroga al 2015 la possibilità per il Comune di Milano⁴⁶, di utilizzare quota parte dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia per le seguenti finalità:
 - per una quota non superiore al 50 per cento delle predette entrate per finalità di spesa corrente;
 - per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
- al comma 2, prevede la possibilità per gli organismi di gestione dell'EXPO 2015 di operare in deroga al codice dei contratti pubblici anche in materia di stipula di contratti di sponsorizzazioni e di concessione di servizi. Il Senato ha disposto che tale possibilità è concessa “purché senza intermediazioni”;
- al comma 3, modifica l'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), al fine di coordinare il testo (relativo all'imposta di registro) con quanto previsto dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions, che ha sancito l'obbligo internazionale dell'Italia al riconoscimento di esenzioni in materia fiscale per le operazioni legate all'organizzazione di Expo 2015.

Sono conseguentemente riconosciuti esenti dall'imposta di registro gli atti transattivi posti in essere nell'ambito della realizzazione del predetto evento;
- al comma 4, prevede un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del comune di Milano per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contributo è

⁴⁶ Fino al 2014 tale proroga riguarda l'intero comparto dei comuni.

escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) euro 10 milioni, relativi al Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato⁴⁷;
- b) euro 13 milioni, relativi al Fondo per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato⁴⁸;
- c) euro 2 milioni, relativi al Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici⁴⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c. cap.									
Art. 13, c.4 Disposiz. Urgenti per Expò 2015	25,0								
Maggiori entrate extratributarie									
Art. 13, c. 4 Versamento entrata residui aut. art. 1, c. 251, L. 266/2005	10,0								
Art. 13, c. 4 Versamento entrata residui aut. art. 1, c. 527, L. 296/2006	13,0								
Art. 13, c. 4 Versamento entrata residui aut. art. 3, c. 97, L. 244/2007	2,0								

La relazione tecnica, richiamando il contenuto delle disposizioni, sottolinea il carattere ordinamentale dei commi 1 e 2 in ragione del quale non si determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, la relazione afferma che, tenuto conto della natura internazionale dell'obbligo di riconoscere un regime di esenzione fiscale alle operazioni inerenti la realizzazione di Expò 2015, oltre che dell'eccezionalità dell'agevolazione, le esenzioni in parola si configurano in termini di rinuncia a maggior gettito, in linea con quanto stimato in sede di ratifica del predetto Accordo internazionale.

Con riferimento al comma 4, la relazione afferma che la norma determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2014 in soli termini di saldo netto da finanziare, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. La relazione richiama inoltre le modalità di copertura del predetto onere previste dalla norma.

⁴⁷ Di cui all'articolo 1, comma 251, della legge finanziaria 2006.

⁴⁸ Di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007.

⁴⁹ Di cui all'articolo 3, comma 97, della legge finanziaria 2008.

Nella Nota di risposta del Governo dell'8 maggio 2014, viene specificato:

- che il comma 2 si limita a prevedere una deroga in capo alla società Expò 2015 rispetto alle norme procedurali in materia di contratti pubblici per le sponsorizzazioni e le concessioni di servizi;
- che il comma 3, finalizzato a confermare le agevolazioni fiscali già previste dalla legge di ratifica n. 3/2013, è integrativa dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011, non sopprimendo le agevolazioni già previste dallo stesso comma;
- che l'utilizzo di risorse iscritte in conto residui per la copertura del contributo di 25 mln, disposto in favore del comune di Milano dal comma 4, non comporta alcuna lesione di diritti, trattandosi di disponibilità residue rispetto a quelle necessarie per l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e per le quali è stato assunto il relativo impegno contabile.

Al riguardo si segnalano i seguenti aspetti sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Governo:

- con riferimento al comma 1, si evidenzia l'opportunità di chiarimenti in merito ai profili di dequalificazione della spesa connessi alla possibilità di utilizzare entrate in conto capitale per finalità di spesa corrente;
- con riferimento al comma 3, fermo restando che la norma recepisce nell'ambito della disciplina fiscale il contenuto di un accordo internazionale già ratificato, si osserva che la valutazione della relazione tecnica, secondo la quale l'esenzione dall'imposta di registro degli atti transattivi posti in essere nell'ambito della realizzazione di Expò 2015 si configura come rinuncia a maggior gettito, assume implicitamente che tali atti transattivi siano per la loro totalità di carattere aggiuntivo rispetto a quelli che sarebbero stati stipulati in assenza dell'evento. Si osserva in proposito che, nell'eventualità di un parziale fenomeno di spiazzamento⁵⁰, la predetta esenzione non si configurerebbe interamente come rinuncia a maggior gettito, ma, almeno parzialmente, come perdita di gettito. Appare pertanto opportuna una conferma circa l'esclusione del predetto fenomeno di spiazzamento;
- con riferimento al comma 4, andrebbe chiarito in primo luogo se il contributo di 25 mln per il 2014 in favore di Milano, disposto dalla norma, risulti aggiuntivo o

⁵⁰ Ovvero nell'ipotesi che parte degli investimenti e dei correlati atti transattivi inerenti Expo' possa configurarsi come sostitutiva di investimenti alternativi che si sarebbero realizzati anche in assenza dell'evento.

sostitutivo rispetto a quello già previsto per il 2013 dal DL n. 126/2013, provvedimento decaduto i cui effetti sono stati fatti salvi. In ogni caso, analogamente a quanto osservato in relazione al citato DL n. 126, si segnala che, benché il contributo non rilevi ai fini del patto di stabilità interno, potrebbero comunque determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, non considerati dalla relazione tecnica. Infatti, le predette somme potranno trovare legittimo utilizzo per l'accelerazione del pagamento di spese di natura corrente, escluse in termini di cassa dai vincoli del patto, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente al comma 4, si segnala che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal riconoscimento al comune di Milano, a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, di un contributo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative ad alcune autorizzazioni di spesa aventi ad oggetto fondi per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L'utilizzo di suddetti residui, che in analogia con l'onere oggetto di copertura, produce effetti solo sul saldo netto da finanziare non pregiudica, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

ARTICOLO 14, comma 1

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (capitolo 1701 piani di gestione 31 e 32 – Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti) (**contributi agli interventi di edilizia residenziale che fruiscono di mutuo agevolato**);

b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118 (capitolo 1701 piani di gestione 38 e 39 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (**programma straordinario di edilizia agevolata**);

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (capitolo 1701 piani di gestione 41 e 42 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (**limiti di impegno per interventi di edilizia agevolata**);

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze);

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante **Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si provvede alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato** (capitolo 1451 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione **del Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati** di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (capitolo 2870 – Ministero dell'economia e delle finanze);

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del **Fondo da ripartire per il rimborso delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi erogatori di prestazioni pensionistiche, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di restituzione del contributo di perequazione sulle pensioni** di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (capitolo 3040 – Ministero dell'economia e delle finanze) ;

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.

Al riguardo, si segnala che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, le autorizzazioni di spesa utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 1 recano le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate relative alle detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali di cui al comma 1 lettera h), si rinvia alle osservazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 7.

Infine, con riguardo all'indicazione delle disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria, si segnala che il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli i commi 1 e 2, posto che i commi *2-bis* e *2-ter*, introdotti durante l'esame al Senato, recano un'autonoma copertura al successivo comma *2-quater* del medesimo articolo 9.

ARTICOLO 14, commi 2 e 3

Procedura di definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata

La norma prevede il definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delle disposizioni indicate alle lettere a), b) e c) dell'art. 14, comma 1, per i quali non sono stati attivati i relativi mutui (comma 2).

Il comma 3 autorizza inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame presso la 5^a Commissione al Senato, con riguardo al comma 2, è stato chiesto⁵¹ di confermare l'effettiva possibilità ivi prevista di procedere al definanziamento dei programmi di edilizia agevolata, nei limiti delle risorse relative ai mutui non ancora attivati. Sul punto, nella documentazione tecnica depositata⁵² dal Governo in 5^a Commissione, è stato ribadito quanto affermato a riguardo nella RT.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 12 circa l'effettiva utilizzabilità delle risorse in questione anche con riferimento all'eventuale incidenza su procedure già avviate.

⁵¹ Cfr. Nota di lettura n. 41, del Servizio bilancio del Senato.

⁵² In data 10 aprile 2014. Cfr.: 5^a Commissione - Resoconto sommario n. 205 del 10 aprile 2014